

Stage e tirocini

Tipologie, Assicurazioni e comunicazioni obbligatorie, Aspetti fiscali

Sommario

| | |
|--|----|
| ● I tirocini nella normativa regionale Mappa della regolamentazione in materia di tirocini formativi e di orientamento Le Regioni con regolamentazione compiuta del tirocinio (<i>tabella</i>) Le Regioni con regolamentazione incompleta o di principio (<i>tabella</i>) | 4 |
| ● Le novità della manovra estiva bis | 6 |
| ● Il quadro normativo attuale I tirocini formativi e di orientamento (non curriculari) I tirocini formativi e di orientamento curriculari I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro I tirocini in favore di particolari categorie di soggetti | 7 |
| ● Normativa, prassi, Faq del Ministero e giurisprudenza | 12 |
| ● Assicurazioni, comunicazioni obbligatorie e aspetti fiscali Assicurazioni in favore del tirocinante, comunicazioni obbligatorie e controlli ispettivi Aspetti fiscali Imprese multilocalizzate | 15 |

I tirocini nella normativa regionale

A partire dalla sentenza n. 50/2005, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 60 (riguardante i tirocini estivi) del Dlgs n. 276/2003, si è teoricamente aperta in Italia la strada della regolamentazione esclusivamente regionale dei tirocini. Infatti, ciò che la Corte Costituzionale ha detto a proposito dei tirocini estivi - «la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni» -, se valido per una tipologia di tirocinio pensato come di mero orientamento, è tanto più valido per la più ampia ed eterogenea categoria dei tirocini di formazione e orientamento. La loro disciplina, dunque, dopo la riforma del Titolo V della

Costituzione, risulta di competenza esclusiva delle Regioni, mentre la normativa contenuta nella legge Treu (e nel suo decreto di attuazione), mai abrogata, risulterebbe applicabile solo in via residuale. Peraltro, tale interpretazione è stata suggerita anche dal legislatore nella manovra estiva *bis* (vedi §2), ove espressamente dispone che «in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione» (art. 11, comma 2, Dl n. 138/2011), con ciò sicuramente confermando la natura residuale e cedevole della normativa nazionale. Tuttavia, allo stato attuale, solo poche Regioni hanno regolamentato la materia. Come emerge dalla cartina proposta solo sette

Mappa della regolamentazione in materia di tirocini formativi e di orientamento

7 Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Sicilia e Toscana hanno una **normativa compiuta** in materia di tirocini formativi. Di queste, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana (**verde scuro**) hanno disciplinato in maniera completamente autonoma, senza richiami alla normativa nazionale.

9 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Veneto - dispongono di una **regolamentazione incompleta**.

5 Molise, Puglia, Trento, Umbria e Valle d'Aosta: la normativa è del tutto **assente**.



Tabella 1
Le Regioni con regolamentazione compiuta del tirocinio

| | |
|------------------------------|--|
| Prov. Bolzano | Convenzione quadro tra la Provincia autonoma di Bolzano, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in Provincia di Bolzano del 24 gennaio 2001 |
| Emilia Romagna | Lr n. 17/2005 Dgr n. 2175/2009 |
| Friuli Venezia Giulia | Lr n. 18/2005 Dpr n. 103/2010 Nota esplicativa prot. 32554 del 2011 |
| Lazio | Dgr n. 151/2009 - «Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio» Nota prot. 173471 del 2011 |
| Piemonte | Lr n. 34/2008 Dgr n. 100-12934/2009 Determinazione direttoriale n. 100/ 2010 |
| Sicilia | Lr n. 2/2002 Circolare n. 22/2002 Indirizzo assessoriale applicativo n. 260/2009 Nota assessoriale del 21.9.2011 |
| Toscana | Carta dei tirocini e stage di qualità (Dgr n. 339/2011) Circolare del 29.11.2011 Dgr n. 835/2011 |

Regioni hanno una disciplina compiuta in materia di tirocini. Di queste sette, peraltro, solo Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana hanno regolamentato in maniera autonoma rispetto alla legge Treu e al suo decreto di attuazione. Le altre quattro, invece, prevedono espressamente un richiamo alla legislazione nazionale. Accanto a queste sette Regioni, vi è poi un secondo gruppo, appena più nutrito, che ha sì previsto una regolamentazione

degli stage, ma di mero principio (perché rimanda ad atti di Giunta poi mai emanati) o del tutto frammentaria. Risulta, infine, del tutto assente, e al massimo limitata al finanziamento di determinati progetti, la regolamentazione di Molise, Puglia, Trento, Umbria e Valle d'Aosta. Si segnala, inoltre, che la Provincia di Perugia ha in programma, per il 18 gennaio 2012, la sottoscrizione di un protocollo d'intesa «Tirocini di qualità».

Tabella 2
Le Regioni con regolamentazione incompleta o di principio

| | |
|-------------------|--|
| Abruzzo | In ragione della Lr n. 76/1998 la programmazione ed attuazione dei tirocini è affidata alle Province |
| Basilicata | Lr n. 31/2008, art. 44 Con la Dgr n. 911/2009 (sospesa da Dgr n. 769/2010) è stato attuato il programma «Transizione alla vita attiva - crescita professionale - qualificazione dell'azione pubblica - tirocini formativi nella Pubblica amministrazione per diplomati e laureati» |
| Calabria | Lr n. 26/2004, art. 3 Lr n. 8/2010, art. 14 e Dgr n. 6/2011: erogazione di un contributo annuo di euro 10.000,00 a favore di soggetti pubblici che si impegnano a stipulare, con ogni stagista, che abbia concluso con esito positivo tutte le attività di formazione tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi di lavoro |
| Campania | Lr n. 14/2009 Dpgr n. 89/2010 |
| Liguria | Lr n. 30/2008, che rimanda a successivi atti di giunta mai emanati Protocollo d'Intesa per favorire la messa a sistema di esperienze di tirocini formativi, di orientamento e professionalizzanti nella Regione Liguria |
| Lombardia | Lr n. 22/2006, che rimanda a successivi atti di giunta mai emanati |
| Marche | Lr n. 2/2005, che autorizza finanziamenti per i tirocini, per la cui disciplina rimanda alla normativa vigente |
| Sardegna | L.R. n. 20 del 2005, che rimanda a successivi atti di giunta mai emanati Dgr n. 12-20/2008 - Linee guida 2008 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea e residenti all'estero |
| Veneto | Lr n. 3/2009, che rimanda a successivi atti di Giunta mai emanati se non limitatamente a determinati progetti |

Le novità della manovra estiva bis

L'intesa del 27 ottobre 2010 fra Governo, Regioni e parti sociali per il rilancio del contratto di apprendistato si è occupata anche di tirocini.

Essa ha previsto, da una parte, l'applicazione del principio delle imprese multilocalizzate anche per i tirocini formativi e di orientamento (vedi §3.7); dall'altra, e per quanto qui di interesse, la necessità della definizione di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento, al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento in concorrenza con il contratto di apprendistato.

Questi obiettivi sono stati poi fatti propri dal legislatore che, nella manovra estiva bis (decreto legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011), all'articolo 11, ha previsto nuovi «Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini».

Le novità introdotte nella manovra estiva bis consistono, dunque, da una parte, nell'affermazione della competenza regionale in materia, con esplicito riferimento all'individuazione dei soggetti che potranno farsi promotori dei tirocini, ferma restando la competenza statale a definire «i livelli di tutela essenziali».

Dall'altra, nella specificazione di tali livelli di tutela in riferimento alla durata del tirocinio formativo e di orientamento non curriculare (lasciando dunque fuori dall'ambito di applicazione gli altri tipi di tirocini, quali quelli curricolari, quelli di inserimento e reinserimento e quelli destinati a particolari categorie di soggetti) e nella individuazione dei soggetti in favore dei quali possono essere promossi i tirocini.

In particolare, la durata viene definita in 6 mesi, con l'esplicito riferimento al fatto che tale limite deve essere considerato compreso di proroghe, mentre i tirocini formativi e di orientamento potranno essere promossi solo in favore di neodiplomati e neolaureati.

Si osservi che il richiamo ai tirocini formativi e di orientamento riporta immediatamente alla loro definizione, contenuta nel decreto ministeriale 142/1998, e cioè esclusivamente a quelli promossi «al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro». È questa, dunque,

l'unica tipologia di tirocinio interessata dalla riforma. Infine, in via sussidiaria e cedevole, dunque solo in caso di assenza di specifiche regolamentazioni regionali, viene operato rinvio all'art. 18 legge 196/1997 e al dm 142/1998, in quanto compatibili con la nuova normativa.

| Regioni che si sono adeguate al DI n. 138/2011 | |
|--|---------------------------------------|
| Toscana | Dgr n. 835/2011 |
| Sicilia | Nota assessoriale del 21.9.2011 |
| Friuli Venezia Giulia | Nota esplicativa prot. 32554 del 2011 |

| Novità - Tirocini formativi e di orientamento non curricolari | |
|---|--|
| Finalità dell'intervento | Quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenirne gli abusi e l'utilizzo distorto |
| Ambito di applicazione | Tirocini formativi e di orientamento (quelli finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro) |
| Soggetti promotori | La loro individuazione è di competenza regionale |
| Durata | 6 mesi, proroghe comprese, in tutta Italia e anche in presenza di normativa regionale che preveda durate maggiori |
| Tirocinanti | Neo-diplomati e neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, in tutta Italia e anche in presenza di normativa regionale che preveda limiti diversi |
| Assenza normativa regionale | Rinvio all'art. 18 della legge 196/1997 (e al Dm n. 142/1998), in quanto compatibili con la nuova normativa |

Si osservi, ancora, che, proprio perché dettati con riguardo ai livelli essenziali di tutela, la normativa in questione si applica immediatamente, a prescindere da un recepimento formale, anche nelle Regioni che abbiano regolamentato la materia (al momento, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sicilia si sono comunque adeguate).

Il quadro normativo attuale

Le modifiche intervenute con DI 138/011 vanno lette in parallelo con i chiarimenti contenuti nella circ. 24/2011, oltre che con la risposta ad interpellato, di poco successiva, la 36/2011. Anche l'Inail ha tempestivamente diffuso una nota, la 6295, per i profili di propria competenza. È proprio la circolare a ricordare l'esistenza di diverse categorie di tirocini: tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro; tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro; tirocini in favore di particolari categorie di soggetti (disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali; soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione, immigrati nell'ambito dei decreti flussi, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e le altre categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento) e tirocini curriculari. Al di là delle differenze che caratterizzano ciascuna tipologia, e di cui si dirà nel dettaglio poiché strettamente legate alla finalità di ciascuna, lo schema di tirocinio è comune a tutte. Si tratta, infatti, di un rapporto fra tre soggetti: ente promotore, ente ospitante e tirocinante. Quest'ultimo non attiverà mai il tirocinio sulla base di un rapporto diretto con l'impresa ospitante ma è sempre necessaria la presenza dell'ente promotore. Questi soggetti risultano legati tra loro da due documenti, che occorre necessariamente compilare:

- la convenzione, in cui ente promotore e soggetto ospitante determinano il numero di tirocinanti, designano i tutor, si impegnano a redigere il pro-

getto formativo, a stipulare le necessarie assicurazioni, a effettuare le comunicazioni obbligatorie; - il progetto formativo, redatto dai medesimi soggetti, ma firmato anche dal tirocinante, in cui è indicato il percorso che questi andrà a compiere, e cioè obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; i nomi dei tutor; gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; il settore aziendale di inserimento.

Il Dm 142/98, prevede anche la possibilità che il tirocinante svolga la sua esperienza formativa presso una pluralità di aziende e, in questo caso, la convenzione sarà stipulata fra ente promotore e l'associazione di rappresentanza dei datori interessati. Analogamente, prende in considerazione l'ipotesi di cd. convenzioni quadro, da stipularsi a livello territoriale fra i soggetti promotori istituzionali e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

Come è emerso, sia l'ente promotore, sia quello ospitante devono individuare, ed indicare, un tutor ciascuno. L'uno, ovviamente, avrà un ruolo di referente, anche amministrativo, del tirocinante, l'altro, un ruolo più propriamente formativo.

I tirocini formativi e di orientamento (non curriculari)

La categoria dei tirocini formativi e di orientamento (non curriculari), come già detto, è l'unica interessata dalla riforma della manovra estiva *bis*. Oltre ai già visti profili di novità (su durata massima, caratteristiche soggettive dei tirocinanti), il resto della disciplina va costruito con riferimento, ove presente, alla normativa regionale; in assenza all'art. 18, l. 196/97 e

Tirocini formativi e di orientamento non curriculari: fonti, finalità, competenza

| | |
|---|---|
| Fonti legislative e amministrative | - DI n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e circolare Mlps n. 24/2011 - Legge n. 196/1997 e Dm n. 142/1998 - Interpello n. 36/2011 |
| Finalità | Tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro |
| Competenza | 1) Regionale, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali; 2) in assenza di normativa regionale: legge n. 196/1997 e Dm n. 142/1998, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali ex DI n. 138/2011 (durata, tirocinanti, copertura assicurativa) |

del Dm 42/98. Per quanto attiene ai soggetti promotori, in assenza di specifiche discipline regionali, la norma cui far riferimento è l'art. 2, Dm 142/98:

- centri per l'impiego;
- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- ex provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della Regione.

Inoltre, come chiarito nella risposta ad interpello n. 36/2011, possono promuovere i tirocini anche i soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), Dlgs 276/2003. Si ricordi che tale attività, consiste nella «mediazione tra domanda e offerta di lavoro anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei *curricula* dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le

comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo». I soggetti sono:

- 1) agenzie di somministrazione e di intermediazione autorizzate;
- 2) altri soggetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'attività di intermediazione e siano iscritti all'albo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:
 - istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
 - le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
 - i Comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle Comunità montane, e le Camere di commercio;
 - le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
 - i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
 - i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
 - l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i

Tirocini formativi e di orientamento non curricolari: i soggetti

| | |
|---------------------------|---|
| Soggetti promotori | - Soggetti in possesso dei requisiti determinati dalle Regioni e in assenza di normativa regionale, i soggetti di cui all'art. 2, del Dm n. 142/1998 (oltre ai soggetti di cui al comma 1, la possibilità di farsi promotori di tirocini è estesa, al comma 2, a tutte le istituzioni formative private, purché non aventi scopo di lucro e sulla base di una specifica autorizzazione della Regione); - i soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), del Dlgs n. 276/2003 |
| Soggetti ospitanti | Tutti (sia pubblici sia privati, salvo specifici limiti della normativa regionale), nei limiti numerici stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza, dall'art. 1, comma 3, del Dm n. 142/1998: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente |
| Tirocinanti | Neo laureati o neo diplomati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo), da cui restano esclusi i titoli conseguiti al termine di master, dottorati, corsi di formazione post-universitari o corsi di qualificazione professionale. |

Tirocini formativi e di orientamento non curricolari: durata, transizione, rimborso spese

| | |
|---------------------------|---|
| Durata | Massimo 6 mesi (proroghe comprese) |
| Regime transitorio | - I tirocini attivati prima del 13.8.2011 continuano con la vecchia disciplina, salvo le proroghe, rientranti nella nuova disciplina. Per "attivazione" si intende la data di pubblicazione del bando o la data di emanazione dell'atto idoneo all'individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio - In caso di contrasto della normativa regionale - precedente al dl - si applica la nuova normativa |
| Rimborso spese | Facoltativo, salvo che la normativa regionale non preveda diversamente |

lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente. Nessun limite, invece, salvo che non siano le leggi regionali a prevederlo, circa la possibilità di ospitare tirocinanti sia per soggetti pubblici che privati, ma nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dalla normativa di riferimento (regionale o nazionale). I tirocinanti, infine, possono essere esclusivamente i soggetti laureati o diplomati da non più di 12 mesi (la data di riferimento è quella di conseguimento del titolo) e i requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione allo stage..

La durata può essere di massimo 6 mesi, comprensivi delle proroghe e va riferita al singolo tirocinio. È dunque possibile che lo stesso neo laureato/neo diplomato svolga più di un tirocinio formativo ex art. 11 Dl 138/2011 presso la stessa o presso diverse realtà aziendali, in forza di progetti formativi diversi. In forza del medesimo progetto formativo rimane invece ferma la durata massima di sei mesi, anche qualora il tirocinio sia svolto presso diverse realtà aziendali. È stata anche ammessa la contestuale attivazione di tirocini di diverso tipo (ad es. curricolare e non curricolare) a favore di un medesimo soggetto, laddove ricorrano i presupposti di legge. Il rimborso spese (non trattandosi di rapporto non si può parlare in nessun caso di retribuzione), salvo diversa previsione regionale, non è obbligatorio.

I tirocini formativi e di orientamento curricolari

È la circolare n. 24/2011, riprendendo una nota del 14.2.2007 in tema di comunicazioni obbliga-

torie, a ricordare questa peculiare categoria di tirocini. Si tratta di quei tirocini inclusi nei piani di studio delle Università - nell'ambito di lauree triennali e specialistiche, di master, di dottorati di ricerca - e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari; vi rientrano anche altre esperienze, previste comunque all'interno di un percorso formale di istruzione e di formazione, che abbiano come finalità affinare il processo di apprendimento e di formazione con modalità cd. di alternanza. La loro finalità consente di comprendere agevolmente il perché della platea ristretta, rispetto alle altre tipologie di tirocinio, dei soggetti promotori: Università, istituzioni universitarie che rilasciano titoli accademici, scuole e istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio con valore legale, centri di formazione professionale in convenzione con Regioni e Province. Analogamente, tali tirocini sono limitati ai soli studenti e allievi che il percorso di studio in cui i tirocini sono inseriti stanno compiendo. Nulla cambia, invece, rispetto ai già visti tirocini formativi e di orientamento e può ritenersi quindi applicabile la disciplina dettata in materia di soggetti ospitanti. Non sono previsti limiti particolari di durata, spettando al soggetto promotore, nell'ambito del progetto formativo ed in funzione degli ordinamenti didattici, definire questo profilo.

I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro

Come specificato dalla circ. 24/2011, i tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo, ovvero quei tirocini finalizzati a favorire l'inserimento al lavoro di soggetti disoccupati, inoccupati e in mobilità, non

Tirocini formativi e di orientamento curricolari: fonti, finalità, competenza

| | |
|---|---|
| Fonti legislative e amministrative | - Circolare Mlps n. 24/2011; - nota prot. n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007 del Mlps; - regolamenti didattici di scuole e università; - art. 10, comma 5, lettere d) ed e), del Dm n. 270/2004 |
| Finalità | Tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e di formazione, che abbiano come finalità affinare il processo di apprendimento e di formazione con modalità cd. di alternanza |
| Competenza | Norme regolamentari dell'istituzione formativa che promuove il tirocinio |

Tirocini formativi e di orientamento curricolari: i soggetti

| | |
|---------------------------|--|
| Soggetti promotori | - Università (nell'ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici; - Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale; - Centri di formazione professionale in convenzione con Regione o Provincia |
| Soggetti ospitanti | Tutti, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dall'art. 1, comma 3, del Dm n. 142/1998: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente |
| Tirocinanti | Studenti e allievi, all'interno del corso di studio, anche se non necessariamente legato all'acquisizione di Crediti formativi (per esempio per lo svolgimento di una tesi di laurea) |

rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della manovra *bis*, e rimangono quindi regolati dalle Regioni, o in assenza, dalla legge Treu e dal suo decreto di attuazione (Dm 142/1998). A disoccupati, inoccupati e alle persone in mobilità non si applica, dunque, la limitazione soggettiva introdotta dalla manovra relativamente al conseguimento del titolo di studio da non oltre 12 mesi, mentre rimane inalterata la durata massima, già fissata dal Dm 142/1998 a 6 mesi.

Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: fonti, finalità e competenza

| | |
|---|---|
| Fonti legislative e amministrative | - Circolare Mlps n. 24/2011; - Dm n. 142/1998 - Interpello n. 36/2011 |
| Finalità | Tirocini finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo |
| Competenza | 1) Regione; 2) In assenza, Dm n. 142/1998 |

Anche nel caso di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro non vi sono particolari differenze rispetto alle altre tipologie, in riferimento ai soggetti promotori ed ospitanti. Dunque, potranno essere promotori i soggetti che le Regioni, ovvero l'art. 2 del Dm n. 142/1998, individuano, oltre ai soggetti abilitati all'attività di intermediazione. Analogamente, nessun limite è previsto sulla natura dei soggetti ospitanti, a meno che tali eventuali limiti non siano individuati dalla normativa regionale. Invece, gli unici soggetti nei cui confronti possono essere promossi sono i soggetti disoccupati, inoccupati e in mobilità. La circolare n. 24/

2011 limita la durata di questa tipologia di tirocini alle previsioni contenute nel Dm 142/1998 e, cioè, obbligatoriamente a 6 mesi.

Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: durata, questioni applicative e rimborso spese

| | |
|------------------------------|--|
| Durata | Si applica il limite del Dm n. 142/1998, di massimo 6 mesi |
| Questioni applicative | Non si applica l'art. 11 del DI n. 138/2011 |
| Rimborso spese | Facoltativo, salvo che la normativa regionale non preveda diversamente |

I tirocini in favore di particolari categorie di soggetti

Questa tipologia di tirocinio è destinata a categorie di soggetti estremamente eterogenee, con la finalità, comune a tutti, di facilitarne l'inserimento lavorativo. Destinatari sono, ad esempio, disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative, immigrati, richiedenti asilo, e altri soggetti nell'ambito di programmi promossi da Ministero, Regioni e Province.

Tirocini in favore di particolari categorie di soggetti: fonti e finalità

| | |
|---|--|
| Fonti legislative e amministrative | - Norme speciali; - Risposta ad interpello n. 7/2010; - Dm n. 142/1998; - Interpello n. 36/2011 |
| Finalità | Tirocini finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti |

Tirocini formativi e di orientamento curricolari: durata, applicazione e rimborso spese

| | |
|------------------------------|--|
| Durata | È stabilita dal promotore nel progetto formativo in funzione degli ordinamenti didattici |
| Questioni applicative | Non si applica l'art. 11 del DI n. 138/2011 |
| Rimborso spese | Facoltativo |

Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: i soggetti

| | |
|---------------------------|--|
| Soggetti promotori | - Soggetti previsti dalle Regioni e in assenza quelli di cui all'art. 2 del Dm n. 142/1998; - soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), dlgs n. 276/2003 |
| Soggetti ospitanti | Tutti (sia pubblici sia privati, salvo specifici limiti della normativa regionale), nei limiti numerici stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza, dall'art. 1, comma 3, del Dm n. 142/1998: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente |
| Tirocinanti | - Disoccupati (definizione ex Dlgs n. 297/2002): chi abbia perso il posto di lavoro o cessato un'attività autonoma e sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite dalla legge. Tale disponibilità deve essere formalizzata attraverso un'apposita dichiarazione che il lavoratore interessato deve presentare al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato; - lavoratori in mobilità (legge n. 223/1991); - inoccupati (definizione ex Dlgs n. 297/2002): coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione. N.B. Sono i centri per l'impiego che registrano tali condizioni |

Proprio la loro eterogeneità impedisce l'elencazione dei soggetti promotori, poiché saranno indicati nelle normative speciali che li prevedono ovvero dalle Regioni/Province. È possibile, tuttavia, in assenza di disposizioni specifiche far riferimento ai soggetti di cui all'art. 2 Dm 142/2011 (si pensi, ad esempio, alle comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione). Rimane ferma la possibilità dei soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), dlgs 276/2003 a essere promotori. Possono ospitare tirocinanti appartenenti alle suddette categorie soggetti pubblici o privati nei limiti numerici previsti dal decreto ministeriale n. 142/98, salvo quanto diversamente stabilito a livello regionale. La durata del tirocinio varia a seconda della categoria di appartenenza del tirocinante. In assenza di normativa regionale, e non trovando applicazione l'articolo 11 del dl 138/2011, la durata massima è di due anni per i portatori di handicap e un anno per gli altri

soggetti svantaggiati come previsto dalla legge n. 381/1991.

Tirocini in favore di particolari categorie di soggetti: durata, applicazione e rimborso spese

| | |
|-----------------------|---|
| Durata | Prevista dalla Regioni, in assenza si applica il limite del Dm n. 142/1998 o delle legge speciali che li prevedono (ad esempio 24 per portatori di handicap; 12 per gli altri soggetti svantaggiati ex comma 1 dell'art. 4 legge 8.11.1991, n. 381) |
| Questioni | Non si applica l'art. 11 del DI n. 138/2011 |
| Rimborso spese | Facoltativo, salvo che la normativa regionale non preveda diversamente |

Tali limiti possono essere superati nel caso di tirocini cd. atipici: è la possibilità, espressamente ammessa dal Ministero con risp. a int. 7/2010, di promuovere tirocini oltre i limiti imposti, purché per il perseguimento di un interesse meritevole di tutela e nel rispetto dei principi e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme.

Tirocini in favore di particolari categorie: i soggetti

| | |
|---------------------------|---|
| Soggetti promotori | - Soggetti previsti dalle Regioni e quelli di cui all'art. 2 del Dm n. 142/1998 (ad esempio comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione); - Soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), dlgs n. 276/2003 |
| Soggetti ospitanti | Tutti (sia pubblici sia privati, salvo specifici limiti della normativa regionale), nei limiti numerici stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza, dall'art. 1, comma 3, del Dm n. 142/1998: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente |
| Tirocinanti | Disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative, immigrati, richiedenti asilo, altri promossi da Ministero, Regioni e Province |

Tirocini formativi e di orientamento: normativa, prassi e giurisprudenza

QUADRO NORMATIVO

Art. 11, dl 13.8.2011, n. 138 (conv. in legge 14.9.2011, n. 148); Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali 27.10.2010; Art. 60, dlgs 10.9.2003, n. 276 (dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 13.1.2005, n. 50); Dm 25.3.1998, n. 142; Art. 18, legge 25.6.1997, n. 196

PRASSI

Inail, nota 23.9.2011, n. 6295; Min.l av., risp. a int. 21.9.2011, n. 36; circ. 12.9.2011, n. 24; risp. a int. 2.4.2010, n. 7; circ. 29.11.2010, n. 34; nota 14.2.2007; Agenzia delle Entrate, ris. 21.3.2002, n. 95/E

GIURISPRUDENZA

C. Cost. n. 50/2005

MINISTERO DEL LAVORO - FAQ, NOTA ON LINE 13 GENNAIO 2012

1. È possibile attivare tirocini formativi in favore di disoccupati/inoccupati stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale (sussidiaria, umanitaria e rifugiati) nonché nei confronti di tutti gli immigrati o solo di quelli previsti dal decreto flussi?

In linea con i chiarimenti forniti da questo Ministero con circ. 24/2011, si precisa che tutte le categorie sopra indicate risultano escluse dalla disciplina dei tirocini formativi di cui all'art. 11, DI 138/2011 (l. 148/2011).

2. Cosa si deve intendere con la locuzione «tirocini di cd. reinserimento/inserimento al lavoro»?

Si rinvia, in proposito, alla circ. n. 24/2011 ai sensi della quale per tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro debbono intendersi quelli svolti in favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, nonché degli inoccupati. Si ricorda che gli «inoccupati» sono coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa, pur essendo disponibili all'impiego; diversamente, per «disoccupati» si intendono coloro che hanno già avuto esperienze lavorative ma, attualmente, si trovano senza occupazione per aver perso il posto di lavoro o per cessazione dell'attività lavorativa autonoma.

3. È possibile prorogare fino a 12 mesi un tirocinio attivato precedentemente al 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del DI n. 138/2011?

Come già chiarito con circ. 24/2011 i tirocini attivati o prorogati prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto proseguono in base alla vecchia disciplina e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Per quanto concerne le proroghe successive al 13.8.2011 si applica, invece, la nuova disciplina secondo la quale i tirocini dovranno avere una durata complessiva in ogni caso non superiore a sei mesi. L'«attivazione» del tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell'atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio (ad es. bando con indicazione dei requisiti soggettivi degli aspiranti tirocinanti pur in assenza della individuazione delle realtà imprenditoriali ospitanti).

4. È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare nei confronti di studenti?

La qualità di studente non è incompatibile con eventuali altri «status» quali, ad esempio, quello di inoccupato o disoccupato. È pertanto possibile anche in questi casi attivare tirocini extra curricolari coinvolgendo determinati soggetti, non in quanto studenti, ma in quanto appartenenti ad altre categorie quali inoccupato, disoccupato, invalido fisico, psichico e sensoriale, soggetto in trattamento psichiatrico, tossicodipendente, immigrato ecc. (v. circ. n. 24/2011).

5. È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare formativo e di orientamento dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica?

L'attivazione del tirocinio, se effettuata entro 12 mesi dal conseguimento della laurea triennale, appare possibile senza che assuma particolare rilievo la circostanza che lo studente prosegua gli studi per il conseguimento della laurea specialistica.

6. La Provincia ha attivato in data successiva al 13.8.2011 alcuni tirocini di formazione ed orientamento per soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 DI 138/2011. Le richieste di attivazione dei suddetti tirocini erano pervenute alla Provincia prima del 13/8 e l'istruttoria è stata definita antecedentemente alla stessa data. Le Convenzioni sono state, però, sottoscritte e i tirocini attivati in data successiva. Cosa si intende nella circ. 24/2011 quando si parla di «tirocini formalmente approvati prima del 13 agosto» ai quali non si applicano le disposizioni del decreto legge? Può ritenersi sufficiente una relazione dalla quale risulta che l'istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di tale data?

L'«attivazione» del tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell'atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio (v. Faq 3). Appare

pertanto sufficiente «una relazione dalla quale risulta che l'istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di tale data».

7. In assenza di una regolamentazione regionale può la Provincia attivare tirocini in favore di disoccupati e inoccupati e a quali condizioni?

Come esplicitato dalla circ. n. 24/2011 i tirocini in favore di disoccupati e inoccupati sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 11 del DI n. 138/2011. È dunque possibile, al riguardo, rifarsi a quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione secondo il quale le strutture per l'impiego delle Province sono fra i soggetti abilitati a promuovere tirocini.

8. È possibile, da subito, in attesa di un apposito regolamento di Ateneo che recepisca la normativa, avviare tirocini curriculari a favore degli studenti iscritti al proprio Ateneo, appartenenti a tutti i cicli (I e II ciclo, Master e Dottorati) per tutta la durata del periodo di iscrizione all'Università, chiarendo e definendo, attraverso il progetto formativo, le caratteristiche e finalità del tirocinio curriculare sia esso finalizzato alla redazione della tesi di laurea o ad altra esperienza di alternanza fra studio e lavoro e indipendentemente dall'acquisizione di crediti?

Come chiarito dalla circ. n. 24/2011 del Min. lav., i tirocini curriculari sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del DI n. 138/2011. Pertanto, detti tirocini devono essere disciplinati dai regolamenti di Ateneo già vigenti, senza la necessità che questi recepiscono le novità introdotte dal cit. DI riferendosi queste ultime unicamente ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari.

9. È possibile promuovere un tirocinio ai sensi dell'art. 11, DI n. 138/2011, conv. in legge n. 148/2011, dopo il conseguimento di un diploma di master o di un dottorato per la durata di 6 mesi nell'arco dei 12 mesi dall'acquisizione dei suddetti titoli o si deve fare riferimento esclusivamente alla laurea?

No, non è possibile promuovere tirocini formativi e di orientamento dopo il conseguimento di un master o di un dottorato in quanto, ex art. 11, DI 138/11, tale tipologia di stage può essere attivata esclusivamente nei confronti di neodiplomati o neolaureati. In ogni caso, è possibile attivare tirocini curriculari nell'ambito di un master o di un dottorato, laddove gli stessi siano espressamente previsti dal relativo piano di studi.

10. Se lo studente si laurea mentre svolge il tirocinio, bisognerebbe avviarne uno come neo laureato, con riferimento alla nuova normativa?

I tirocini curriculari sono disciplinati dal regolamento di Ateneo. Il tirocinio, pertanto, conserva la durata originariamente predeterminata, anche nel caso in cui il tirocinante consegua la laurea nel corso dello stage.

11. Gli iscritti a corsi universitari non legalmente riconosciuti (formazione permanente, summer school ecc.) possono svolgere tirocini curriculari?

Al riguardo si ricorda che i soggetti promotori di tirocini curriculari sono: Università (nell'ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici; istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale; centri di formazione professionale in convenzione con Regione o Provincia.

12. Se uno studente inizia un tirocinio curriculare della durata di 6 mesi e dopo 3 mesi si laurea, deve interrompere il primo progetto formativo e attivare un nuovo progetto formativo extracurricolare?

Il tirocinio curriculare della durata di 6 mesi svolto da un soggetto che consegue la laurea dopo 3 mesi, non deve essere «azzerato», potendo lo stesso proseguire con la durata individuata dal progetto formativo originariamente previsto.

13. Come ci si regola con i tirocini della Fondazione Crui che sono aperti anche ai laureandi ma che non sono mai stati trattati come curriculari?

I tirocini della formazione Crui sono da qualificarsi come non curriculari e pertanto seguono la disciplina di cui all'art. 11 DI n. 138/2011.

14. Le Università possono attivare tirocini di inserimento/reinserimento?

Le Università possono attivare i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro ai sensi degli artt. 2 e 6 Dlgs n. 276/2003 (v. risposta ad interpello n. 36/2011).

15. Quale regolamentazione occorre seguire quando si attiva un tirocinio presso una sede aziendale fuori dal territorio regionale?

Nell'ipotesi in cui il soggetto promotore attivi tirocini presso aziende aventi sedi operative in territorio extraregionale è possibile seguire la disciplina prevista dalla Regione in cui l'azienda ha la propria sede legale, così come previsto dall'accordo Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali del 27 ottobre 2010.

16. La data di conseguimento di un master universitario costituisce dies a quo per il decorso di 12 mesi richiesto dall'art. 11, DI 138/2011 (l. 148/2011) per la attivazione di tirocini extra curriculari?

No, in quanto è possibile attivare tirocini extracurriculari esclusivamente nei confronti di «neo-diplomati o

neo-laureati» con esclusione, pertanto, di coloro che abbiano conseguito un master universitario o un dottorato di ricerca o un titolo relativo ad un corso di formazione post-universitario o ad un corso di qualificazione professionale. Restano tuttavia ferme le esclusioni dalla applicazione dell'art. 11 già indicate dalla circ. 24/2011.

17. Il termine di 12 mesi oltre il quale non è possibile attivare i tirocini di cui all'art. 11, DI n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 decorre dal momento dell'effettivo inizio dello stage o dalla presentazione della domanda da parte del neo-diplomato/neo-laureato?

I requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione allo stage.

18. Un'Amministrazione comunale può promuovere stage di neo-laureati (senza esperienza di lavoro) presso enti pubblici o aziende private?

Il Comune può attivare stage in quanto soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione, solo se in possesso di autorizzazione al collocamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), Dlgs n. 276/2003.

19. Per lo svolgimento di un tirocinio formativo è previsto un compenso o un rimborso spese?

È previsto un rimborso spese dovuto ai tirocinanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali nonché dall'art. 9, Dm 142/1998.

20. Può un ente di formazione privato promuovere tirocini curriculari che la circolare n. 24/2011 espressamente esclude dalla normativa di cui all'art. 11, DI n. 138/2011?

I tirocini curriculari possono essere promossi da: Università (nell'ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici; Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale; Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione o dalla Provincia.

21. Un ente di formazione accreditato in una Regione italiana in qualità di soggetto promotore ex l. 196/1997 e regolamento di attuazione Dm 142/1998, può attivare tirocini formativi in altre Regioni?

Sì, è possibile per un ente di formazione accreditato in una regione italiana in qualità di soggetto promotore attivare tirocini formativi in diverse regioni.

22. Un ente di formazione accreditato in una regione italiana in qualità di soggetto promotore ai sensi della l. 196/97 e relativo regolamento di attuazione Dm 142/98, può attivare tirocini formativi per un'azienda che ha sede legale nella stessa regione dell'ente di formazione e sedi operative in diverse Regioni?

Sì, è possibile. Occorre, in tal caso, operare nel rispetto della regolamentazione della Regione dove l'impresa ha la propria sede legale in virtù dell'Accordo tra Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali 27.10.2010.

23. Possono essere attivati tirocini «extracurriculari» nei confronti di studenti?

Sì è possibile attivare: tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 11, DI. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 a condizione che siano attivati durante il periodo di studi o entro 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea, con una durata massima, proroghe comprese, di sei mesi; tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro in deroga pertanto alle previsioni di cui all'art. 11 del DI n. 138/2011.

24. Se uno studente ha svolto un tirocinio extracurricolare può svolgere da laureato un altro tirocinio extracurricolare?

Sì, entro i dodici mesi dal conseguimento della laurea.

25. Come si qualifica un tirocinio attivato nell'ambito di un master che abbia inizio successivamente alla conclusione delle lezioni in aula?

Un tirocinio che costituisce parte integrante del curriculum formativo del master è da qualificarsi come stage curriculare, anche se di fatto abbia inizio dopo il completamento delle lezioni.

26. A seguito dell'introduzione dell'art. 11, DI n. 138/2011, i Centri per l'impiego possono attivare i tirocini di inserimento/reinserimento?

Sì, i Cpi, unitamente agli altri soggetti abilitati dalla Regione o ex art. 6 del Dlgs n. 276/2003 (v. interpello n. 36/2011), possono continuare ad attivare tirocini di inserimento/reinserimento nel rispetto della normativa vigente, non rientrando peraltro questi ultimi nel campo di applicazione dell'art. 11 del DI n. 138/2011.

27. Il limite massimo di 6 mesi deve essere riferito al singolo periodo di stage oppure deve intendersi cumulativo di tutti i tirocini effettuati?

La durata massima di 6 mesi deve essere riferita al singolo tirocinio. Più in particolare è possibile che lo stesso neo laureato/neo diplomato svolga più di un tirocinio formativo ex art. 11 DI 138/2011 (l. 148/2011) presso la stessa o presso diverse realtà aziendali, in forza di progetti formativi diversi. In forza del medesimo progetto formativo rimane invece ferma la durata massima di sei mesi, anche qualora il tirocinio sia svolto presso diverse realtà aziendali. Appare altresì possibile la contestuale attivazione di tirocini di diverso tipo (ad es. curriculare e non curriculare) a favore di un medesimo soggetto, laddove ricorrano i presupposti di legge.

Assicurazioni, comunicazioni obbligatorie e aspetti fiscali

Assicurazioni, comunicazioni e controlli

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro rappresenta un requisito di tutela essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, lett. m) Cost. e, dunque, a fronte dell'avvio di un tirocinio di qualsiasi genere, il soggetto promotore - ma nulla vieta di porlo a carico dell'ospitante in ragione di disposizioni regionali ovvero dell'accordo delle parti - dovrà corrispondere il premio assicurativo all'Inail. Da quanto detto discende che tale obbligo sussiste anche se non esplicitamente previsto dalla normativa regionale. Come specificato nella nota Inail del 23.9.2011, n. 6295, anche per i tirocini formativi e di orientamento (non curricolari) «la nuova disciplina [...] nulla cambia sotto il profilo del regime assicurativo», continuandosi ad applicare l'art. 3 dm 142/1998, che rimane pienamente in vigore per le ipotesi di tirocinio oggetto del dl 138/2011. I soggetti promotori del tirocinio sono dunque tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. Nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, è possibile per il datore di lavoro che ospita il tirocinante

assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa Inail. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale annuale rapportato ai giorni di effettiva presenza e sulla base del tasso corrispondente alla voce di tariffa 0611 nell'ambito della Gestione tariffaria in cui è inquadrato il soggetto promotore del tirocinio (art. 1 del dlgs 38/2000). In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190, Dpr 1124/65), conformemente alle vigenti disposizioni. Infine, la nota del Min. lav. 14.2.2007, correggendo parzialmente quanto detto in precedenza (nota 4.1.2007), ha chiarito che tutte le tipologie di tirocinio sono sottoposte all'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie preventive (indicando la natura di tirocinio dell'instaurando rapporto, i dati anagrafici del tirocinante e la data di inizio e di cessazione), ad eccezione dei tirocini formativi e di orientamento curricolari. La normativa di riferimento (art. 9-bis della legge 608/1996) stabilisce, infatti, che la comunicazione preventiva al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (comunicazione da eseguire entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto), si applichi anche «ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi

Assicurazione infortuni sul lavoro

| | |
|--|--|
| Disciplina applicabile | Art. 3 Dm n. 142/1998 (rientra nei livelli di tutela essenziali, dunque anche in caso di esistenza di normativa regionale, il Dm n. 142/1998, limitatamente a tale articolo, continua ad applicarsi) |
| Copertura assicurativa | Attività svolta in azienda e al di fuori di essa se prevista nel progetto formativo |
| Onere | Del soggetto promotore, salvo non vi siano accordi (ovvero previsioni regionali) diversi e salvo questi non sia un ente pubblico |
| Criteri per il calcolo del premio | In base alla retribuzione convenzionale annuale, pari al minimale di rendita in vigore rapportato ai giorni di effettiva presenza ed al tasso corrispondente alla voce di tariffa 0611 (corrispondente alla voce 0720 della tariffa '88, vigente al momento della emanazione del decreto ministeriale n. 142/1998) nell'ambito della Gestione tariffaria in cui è inquadrato il soggetto promotore del tirocinio in quanto datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del Dlgs n. 38/2000, indipendentemente dalle effettive attività previste dai progetti formativi. In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, si applica la forma speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 del Dpr n. 1124/1965), conformemente alle vigenti disposizioni (art. 1-bis del Dpr n. 156/1996 e successive modifiche ed integrazioni; nota della Direzione centrale rischi del 22 giugno 1999 indirizzata alle Strutture centrali e territoriali avente ad oggetto «Tirocini formativi e di orientamento organizzati dalle istituzioni scolastiche») |
| Voce di tariffa 0661 | Gestione Industria: tasso 9 per mille, Gestione artigianato: 5 per mille, Gestione terziario: 6 per mille, Gestione altre attività: 11 per mille |

Aspetti fiscali dei rimborsi spese

| | |
|--|--|
| Fonti | Tuir (Dpr n. 917/1986) Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 95/E del 21 marzo 2002 |
| Qualificazione dell'eventuale rimborso spese a fini fiscali | Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) (prima del 1° gennaio 2004, art. 47) Tuir. Vi concorrono anche i rimborsi spese imputati al servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante |
| Trasferte del tirocinante | 1. Deducibilità dal reddito d'impresa, da parte del soggetto erogatore, delle somme per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal Comune dell'ente ospitante: nella misura prevista dal comma 3 dell'art. 95, del Tuir. 2. Qualificazione delle somme percepite quale rimborso per le trasferte fuori e all'interno del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso: si applica l'art. 51, comma 5 (ex art. 48) Tuir: nell'ambito del Comune in cui si trova la sede di lavoro, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, esse concorrono integralmente a formare il reddito del lavoratore dipendente; fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro, sono soggette a tassazione per la parte prevista dalla legge |

assimilata». Tuttavia, vista la finalità della legge in questione (esigenze di monitoraggio e di prevenzione del lavoro irregolare), si è ritenuto di escludere l'obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, che sono, appunto, i tirocini curriculari. Rientrano, invece, negli obblighi di comunicazione i tirocini promossi in favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché dei soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l'inserimento lavorativo. Si segnala, infine, che, nonostante l'obbligo sia formalmente in capo al soggetto ospitante, nulla impedisce che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore.

Comunicazioni obbligatorie

| | |
|---------------------------------------|----|
| Tirocini formativi e di orientamento | Sì |
| Tirocini curriculari | No |
| Tirocini di reinserimento/inserimento | Sì |
| Tirocini per particolari categorie | Sì |

Si ricordi, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5 dm 142/1998, i soggetti promotori sono anche tenuti a trasmettere copia della convenzione e del progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La circ. 24/2011 si è occupata degli aspetti sanzionatori, a seguito di ispezioni da parte dei soggetti competenti. È stato ribadito che, laddove il personale ispettivo accerti violazioni della normativa prevista tali da far ritenere il rapporto come subordinato a tempo indeterminato, si proceda alla sua riqualificazione e si provveda al recupero delle somme evase tramite diffida accertativa ex art. 12 legge n. 124/2004.

Aspetti fiscali

Fermo restando che, come già evidenziato, non vi è alcun obbligo di erogare un compenso ai tirocinanti, salvo che la normativa regionale non disponga diversamente, la prassi amministrativa si è occupata degli aspetti fiscali degli eventuali rimborsi spese, validi per ogni tipologia di tirocinio. In particolare, importanti chiarimenti sono giunti dalla risoluzione dell'Agenzia 95/E/2002, con la quale è stato espresso l'indirizzo per cui, alla luce della disciplina contenuta nel Tuir (Dpr 917/1986), gli eventuali rimborsi spesa vadano fiscalmente classificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale interpretazione viene dalla lettera dell'attuale art. 50 Tuir (si badi che, nel momento in cui la risoluzione è stata emanata, l'articolo di riferimento era il 47) che vi include «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».

Imprese multilocalizzate

L'intesa tra Governo, Regioni e Parti sociali del 27 ottobre 2010, come già rilevato, ha fornito chiarimenti anche per l'attivazione di tirocini (oltre che di contratti di apprendistato) da parte di imprese multilocalizzate. Il principio stabilito è quello secondo cui il tirocinio può essere attivato seguendo esclusivamente la normativa della Regione ove il soggetto ospitante abbia la propria sede legale.

Multilocalizzate

| | |
|---------------------|---|
| Fonti | Circolare n. 34 del 2010 (limitata al settore turismo). Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti sociali 27.10.2010. |
| Applicazione | Il tirocinio può essere attivato seguendo la normativa della Regione ove il soggetto ospitante abbia la propria sede legale |